

M

03080 2014



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE -T-

Oggetto:
Imposta di registro
R.G.N.: 14609/12
Cron. 3080
Rep. /
Ud. 22/1/2014
CC

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario Cicala

Presidente

Dott. Marcello Iacobellis

Consigliere rel.

Dott. Antonino Di Blasi

Consigliere

Dott. Giuseppe Caracciolo

Consigliere

Dott. Antonello Cosentino

Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge _____ Ricorrente

Contro

Novellini Chiara elett.te dom.to in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rapp.ta e difesa dall'avv. Elena Finocchiaro, giusta procura in atti _____ Controricorrente per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 59/10/11 depositata il 21/4/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/1/2014 dal Dott. Marcello Iacobellis;

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Novellini Chiara contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla Agen-

501
TU

zia contro la sentenza della CTP di Livorno n. 80/1/2008 che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro a seguito di revoca delle agevolazioni concesse per l'acquisto della "prima casa". Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. ~~chiedendo l'aggiornamento del ricorso~~. Il presidente ha fissato l'udienza del 22/1/2014 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Motivi della decisione

Assume la ricorrente la violazione dell'art. 1 parte I della tariffa allegata al dpr 131/1986 laddove la CTR ha escluso la decadenza dal beneficio in considerazione della data di realizzazione del fabbricato- 1990-, anteriore al Prg approvato nel 1999, ed all'acquisto - 2005-. La censura è infondata.

La dizione dell'art. 1 D.M. 2.8.1969, che considera di lusso le costruzioni nelle aree destinate a "ville", "parco privato", o direttamente qualificate come tali dallo stesso strumento urbanistico, assume rilievo non già in riferimento a caratteristiche di lusso intrinseche all'edificio qualificato come "villa", bensì in relazione alla collocazione urbanistica, considerata, ove destinata a "ville", come indice di particolare prestigio e, quindi, come caratteristica idonea di per sé a qualificare l'immobile come "di lusso". E' tuttavia evidente come l'adozione o l'approvazione di uno strumento urbanistico che destini l'area a villa o parco privato debba precedere la costruzione dell'immobile; e ciò in quanto si presuppone che la costruzione realizzata in area destinata a villa o parco privato, corrisponda tipologicamente al tipo di abitazione che su quell'area può essere realizzato - villa o parco privato-. Deve pertanto irrilevante per la qualificazione dell'abitazione come "di lusso" l'adozione di uno strumento urbanistico che destini l'area a "villa" o "parco privato" successivamente alla realizzazione della costruzione stessa.

Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, 22/1/2014


Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROSA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 1.1 FEB. 2014



Il Funzionario Giudiziario



Il Presidente

dott. Mario CICALA



N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI Eur: 1,32
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: il sole 24 ore
IL: 11/02/2014

Numero: 3080

Anno: 2014

Civile

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI Eur: 0
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: giemme new
IL: 11/02/2014

M
03082 2014



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE -T-

Oggetto:
Imposta di registro
R.G.N.: 14738/12
Cron. 3082
Rep. /
Ud. 22/1/2014
CC

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario Cicala	Presidente
Dott. Marcello Iacobellis	Consigliere rel.
Dott. Antonino Di Blasi	Consigliere
Dott. Giuseppe Caracciolo	Consigliere
Dott. Antonello Cosentino	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge.....Ricorrente

Contro

Marino Pio.....Intimato

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 214/11/27 depositata il 27/12/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/1/2014 dal Dott. Marcello Iacobellis;

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Marino Pio contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia contro la sentenza della CTP di Foggia n. 114/4/2010, che aveva accolto il ricorso avverso il diniego di rimborso della maggiore imposta di registro e catastale versata dal Marino a seguito della mancata produzione di certificazione ex L. 604/1954.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l'udienza del 22/1/2014 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Motivi della decisione

Assume la ricorrente la violazione degli artt. 3-5 L.604/1954, laddove la CTR ha ritenuto che al contribuente – che abbia usufruito delle agevolazioni di cui alla L. 604/54 e che, a seguito di mancata produzione della documentazione del caso, abbia versato le maggiori imposte di registro e catastali- spetti il rimborso delle stesse a seguito della produzione del certificato dell'IPA, tempestivamente rilasciato dall'Ufficio e immotivatamente non depositato nei termini di cui all'art.4 L.cit..

La censura è infondata. L'art. 5 della L. 604/1954 - Mancata applicazione del trattamento agevolato per omessa documentazione. Successiva applicazione dei benefici mediante rimborso.- dispone che *“Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto ne' il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell'articolo 4, ne' quello definitivo previsto dall'articolo 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non e' precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino apposita domanda all'ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell'ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'articolo 4.”*

Avendo il Marino corrisposto le normali imposte di registro e ipotecarie in data 20/5/2008, a seguito di avviso di liquidazione n. 20041T000105, tempestiva è la richiesta di rimborso presentata il 3/10/2008, corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale di cui al secondo comma dell'art. 4. Né la reiezione dell'istanza è giustificata dalla circostanza che il certificato fosse stato rilasciato nel 2004 e non fosse stato tempestivamente prodotto dal contribuente, in quanto la norma di cui all'art. 5 cit. subordina il diritto al rimborso al solo rispetto del termine triennale dall'avvenuto pagamento del maggiore importo.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, 22/1/2014

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 11 FEB. 2014



Il Funzionario Giudiziario

Il Presidente

